


Civile Ord. Sez. 3 Num. 2418 Anno 2023

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: VINCENTI ENZO

Data pubblicazione: 26/01/2023



ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 27725/2020 R.G. proposto da:

~~XXXXXXXXXX~~ SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata in ROMA, I
presso lo studio dell'avvocato _____ che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato _____

-ricorrente-

contro

domiciliati *ex lege* in ROMA, _____
(_____ della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dagli avvocati _____);

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

domiciliato *ex lege* in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato

-controricorrenti-

nonché sul ricorso incidentale proposto da:

, domiciliato *ex lege* in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la
rappresentato e difeso dall'avvocato

-ricorrente incidentale-

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5,
presso lo studio dell'avvocato la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato

[REDACTED]
[REDACTED]
domiciliati *ex lege* in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dagli avvocati **[REDACTED]** e **[REDACTED]**

-controricorrenti all'incidentale-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2256/2020
depositata il 08/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022
dal Consigliere ENZO VINCENTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dei
Sostituti Procuratore Generale MARIO FRESA, ALESSANDRO PEPE e
FULVIO TRONCONE, che ha chiesto che la rimessione della causa in

pubblica udienza o, in subordine, l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale.

RITENUTO CHE:

1. - [REDACTED] tutti cittadini albanesi residenti in Albania, convennero in giudizio [REDACTED] e la Assicurazioni Generali S.p.A. al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, all'epoca quindicenne, [REDACTED] decesso verificatosi in Albania il 17 ottobre 2003 per un colpo d'arma da fuoco esploso dal fucile imbracciato dal [REDACTED] che ivi si trovava per una battuta di caccia, nel mentre la vittima era intenta, con il padre, a lavori agricoli sul terreno di proprietà familiare.

1.1. - L'adito Tribunale di Vicenza, con sentenza del gennaio 2018 - fatta applicazione dell'art. 651 c.p.p. a seguito della deliberazione in Italia della condanna penale irrevocabile del [REDACTED] pronunciata con sentenza del 17 giugno 2009 dalla Corte Suprema Albanese di Tirana; riconosciuta l'applicabilità del diritto albanese ex art. 62 delle "preleggi"; "esclusa la rilevanza della condizione di reciprocità, in relazione alla natura dei diritti fatti valere (condizione ritenuta comunque in concreto esistente)"; riconosciuta, altresì, l'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore ai sensi dell'art. 12, comma 10, della legge n. 157 del 1992 - ritenne il [REDACTED] responsabile del fatto illecito e lo condannò, in solido con il proprio assicuratore, a risarcire gli attori del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale (liquidando la somma di euro 300.000,00 in favore di ciascun genitore, nonché la somma di euro 130.266,00 in favore di ciascuno dei due fratelli e della nonna), nonché del danno patrimoniale per spese funerarie (liquidato nell'importo di euro 7.000,00).

2. – Avverso tale pronuncia proponevano impugnazione sia la Generali Italia S.p.A. (già Generali Assicurazioni S.p.A.), in via principale, ed ██████████ in via incidentale, che la Corte di appello di Venezia, con sentenza resa pubblica in data 8 settembre 2020, respingeva, confermando integralmente la decisione di primo grado.

2.1. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto rileva in questa sede), osservava che: a) era infondata la doglianza sulla mancata applicazione della legge albanese, giacché il Tribunale “ha espressamente menzionato e fatta applicazione di detta legge, a mezzo del richiamo agli artt. 625 e da 640 a 645 del codice civile albanese”; b) era infondata anche la censura sull’omesso reperimento, da parte del primo giudice, di ulteriori fonti normative albanesi concernenti la liquidazione del danno civile risarcibile, poiché: b.1) “l’introduzione nell’ordinamento albanese della figura del danno da fatto illecito è relativamente recente”, essendo stato introdotto solo con la legge n. 7850/1994 il nuovo codice civile che disciplina la responsabilità extracontrattuale e la figura del danno non patrimoniale “è frutto di elaborazione giurisprudenziale, definitivamente sancita dalla pronuncia n. 12/2007 resa a Sezioni Unite dalla Corte Suprema albanese”; b.2) anche il legislatore italiano, “al di fuori delle ipotesi di lesioni cosiddette micropermanenti”, non ha “ancora provveduto a disciplinare positivamente i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale, la cui quantificazione resta tutt’ora affidata alle tabelle, di elaborazione giurisprudenziale”, aventi natura di parametro equitativo; b.3) “(i)n tale prospettiva, in assenza di una disciplina positiva, nella legislazione albanese, che possa costituire un riferimento per la liquidazione del danno ai superstiti, l’adozione delle tabelle di Milano, lungi dal costituire la violazione dell’art. 62 della legge 218/1995, si risolve nell’adozione di un criterio uniforme, di natura equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., che ben

si giustifica in relazione alla natura dei diritti fondamentali, connessi al vincolo parentale, della cui tutela qui si controverte, e che non soggiace ad alcuna limitazione di ambito applicativo, né in relazione alla dedotta insussistenza della condizione di reciprocità (Cfr. Cass. Sez. III n. 10504 del 7.5.2009), non potendosi ipotizzare disparità di trattamento rispetto ad essi, a seconda della cittadinanza della persona o del luogo dell'evento"; c) era condivisibile la liquidazione del danno parentale "vicina ma non coincidente con i valori massimi tabellari" ed effettuata "in concreto" tenendo conto "dell'età della vittima, quindicenne, delle modalità particolarmente drammatiche del fatto (esplosione di un colpo d'arma da fuoco nell'esercizio di un'attività ludica e nei confronti di un'adolescente intento al lavoro), della natura improvvisa della perdita, dello stretto rapporto di parentela degli odierni appellati e del conseguente repentino sconvolgimento dell'intero assetto familiare"; d) era infondato il motivo di appello incidentale del [redacted] sul mancato riconoscimento del maggior danno per "*mala gestio*" dell'assicuratore per ritardato pagamento; e) la compensazione delle spese di primo grado tra assicurato ed assicuratore era giustificata dalla analogia di posizioni, dalla mancata contestazione della operatività della polizza da parte della seconda, dalla soccombenza del primo in relazione alla domanda di "*mala gestio propria*"; f) la determinazione degli interessi sull'importo risarcitorio riconosciuto era stata correttamente effettuata dal Tribunale, in applicazione del principio enunciato da Cass., S.U., n. 1712/1995.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Generali Italia S.p.A., affidando le sorti dell'impugnazione a sei motivi.

Resiste con controricorso [redacted] che ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di sette motivi.

Resistono con distinti controricorsi avverso entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, [REDACTED] e [REDACTED].

La Generali Italia S.p.A. resiste con controricorso al ricorso incidentale del [REDACTED].

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c., con le quali ha chiesto che la Corte valuti l'opportunità di rimettere la causa alla pubblica udienza per l'interesse nomofilattico del primo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale e, in subordine, concludendo soltanto su tali motivi, ne ha chiesto l'accoglimento.

La Generali Italia S.p.A. ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

1. - Con il primo mezzo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 62 della legge n. 218/1995, per avere la Corte territoriale "liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sulla base della legge italiana, omettendo di ricercare e di applicare i criteri stabiliti dal diritto vivente albanese (pur richiamato) in materia di liquidazione del danno non patrimoniale".

2. - Con il secondo mezzo del ricorso principale è dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., "vizio di manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico e giuridico che ha condotto alla decisione", con conseguente nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., "per avere la Corte territoriale, da un lato, rigettato il motivo di appello che aveva censurato la mancata applicazione della legge albanese e, dall'altro, applicato alla legge italiana in inconciliabile contraddizione tra i due capi".

3. - Con il terzo mezzo del ricorso principale è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., in ordine ai criteri di liquidazione del danno c.d. parentale e dei principi sulla c.d. "personalizzazione" del danno non patrimoniale.

4. - Con il quarto mezzo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la "violazione del giudicato interno per non avere la Corte territoriale ha accertato l'intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di *mala gestio* impropria".

5. - Con il quinto mezzo del ricorso principale è dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., "error in procedendo costituito dalla violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale pronunciato su una domanda [quella di *mala gestio*] che **[REDACTED]** ha proposto per la prima volta in appello".

6. - Con il sesto mezzo del ricorso principale è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., in relazione ai criteri di computo del danno da mora, per aver la Corte territoriale errato in ordine al cumulo di rivalutazione ed interessi.

7. - Con il primo mezzo del ricorso incidentale è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 77, 83 e 100 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, per la "mancanza di potere rappresentativo in capo ai difensori nei gradi di giudizio per aver questi speso in causa nominativi diversi rispetto a quelli risultanti nei certificati anagrafici, dalla documentazione versata in atti, dalla procura notarile alle liti".

8. - Con il secondo mezzo del ricorso incidentale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 14 e 62 della legge n. 218/1995, per avere la Corte territoriale, pur riconoscendo l'applicabilità della legge

albanese alla fattispecie, di fatto applicato gli istituti della legge italiana.

9. - Con il terzo mezzo del ricorso incidentale è prospettato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., vizio di motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili, avendo la Corte di appello affermato, da un lato, l'applicabilità della legge albanese pur assumendone l'insussistenza e, dall'altro, finendo di fatto per applicare, incomprensibilmente, la legge italiana nonostante che "le modalità di liquidazione del danno morale sarebbero previste in una sentenza albanese".

10. - Con il quarto mezzo del ricorso incidentale è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., per aver la Corte territoriale, in assenza di allegazioni, fatto erroneo ricorso alle sole presunzioni semplici nella liquidazione del danno parentale.

11. - Con il quinto mezzo del ricorso incidentale è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c., per aver la Corte di appello operato la liquidazione equitativa del danno parentale con personalizzazione, "senza considerare in alcun modo la reale entità dei pregiudizi subiti dall'interessato, né dei criteri applicativi delle tabelle, né della prassi giurisprudenziale"; nonché dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., "omessa motivazione circa fatti decisivi e controversi in causa in ordine ai criteri applicativi della personalizzazione, quale la consistenza ampia del nucleo familiare, la presenza di più figli e più fratelli, la mancanza di prova della convivenza, la prova in atti che la nonna non conviveva con la famiglia, fatti la cui valutazione avrebbe comportato la riduzione dell'ammontare del danno".

12. - Con il sesto mezzo del ricorso incidentale è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli

artt. 1917 c.c. e 91 c.p.c., per non aver la Corte territoriale riconosciuto le spese legali di resistenza sostenute da esso [redacted] e da porsi a carico della Generali Italia S.p.A.; nonché dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., "motivazione palesemente illogica e perplessa nella parte in cui confonde le spese di resistenza con quelle di soccombenza".

13. - Con il settimo mezzo del ricorso incidentale è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 1224 c.c., per aver la Corte di appello errato nel "cumulo della rivalutazione ed interessi legali" sulla sorte capitale liquidata agli attori.

14. - Il primo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale (ma, sotto una diversa prospettiva, anche il secondo motivo del ricorso principale e il terzo del ricorso incidentale) pongono la seguente questione di diritto (come sintetizzata nelle conclusioni del pubblico ministero): "se, una volta che si affermi l'applicabilità della legge straniera alla luce delle norme di diritto internazionale privato, sia poi possibile integrare tale legge in punto di quantificazione dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale, liquidando tali danni secondo i noti criteri delle tabelle milanesi".

Si tratta di questione che - come posto in evidenza, in modo condivisibile, nelle conclusioni scritte dello stesso pubblico ministero - assume una rilevanza nomofilattica, sia per la sua novità, sia per i temi che la stessa involge sul piano del diritto internazionale privato, presupponendo, altresì, uno scrutinio che abbia a supporto una adeguata rappresentazione delle norme giuridiche dell'ordinamento straniero, che, relativamente alle fattispecie (come quella in esame) interamente regolate dall'art. 14 della l. n. 218 del 1995, va acquisita officiosamente (tra le altre, Cass. n. 27365/2016; Cass. n. 14209/2022).

Va, dunque, disposto il rinvio della causa in udienza pubblica, che, nell'attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il "luogo" privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste ed il P.M. - tenuto a concludere per primo -, le decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass. n. 19115/2017).

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza